



Città di Ostra

Provincia di Ancona

POLIZIA MUNICIPALE

SINDACO

Prot. n. 2/99 PM del 5/1/1999
All. n. 1

AL SIGNOR SINDACO

→ AL SIG. SEGRETRIO CAPO

AL SIG. ASSESSORE LL.PP. ✓

AL RESPONSABILE 4° SETTORE
LL.PP. E ACQUEDOTTO

AL RESPONSABILE 6° SETTORE
PROBLEMATICHE AMBIENTALI

S E D E

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Come da obiettivo assegnatomi dalla Giunta Comunale, in allegato trasmetto una prima bozza del Regolamento in oggetto, per un parere sulla materie di rispettiva competenza e, comunque, per una prima valutazione.

Siete pregati di far pervenire tutte le eventuali osservazioni, integrazioni e/o modificazioni ritenute necessarie per il prosieguo dell'istruttoria.

Resto comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL RESPONSABILE
Roberto Rossetti

RR/rr
37d3.3

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce conformemente a quanto disposto dall'art. 110 del R.D. 12/2/1911, n. 297 ed in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali, norme per:
 - a) le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - b) condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire furti campestri;
 - c) evitare passaggi abusivi nelle proprietà private;
 - d) la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione e allo scolo e per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale;
 - e) regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
 - f) manutenzione e polizia delle strade vicinali;
 - g) il divieto di trasporto di carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;
 - h) i modi e i tempi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura;
 - i) altri oggetti consimili che non siano già regolati da leggi o da regolamenti generali.
2. Tutto quanto sopra viene disciplinato con il presente Regolamento a tutela della igiene e sanità pubblica e della pubblica sicurezza.
3. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essi connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nelle zone rurali del territorio comunale e per analogia anche in altre zone per quanto compatibili, salvo che non vi siano discipline specifiche.
2. Sono considerate tali le aree destinate ad usi agricoli dal piano regolatore generale del Comune.

ARTICOLO 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia rurale fa capo al Settore di Polizia Municipale e ai Settori dei Servizi Tecnici, ognuno secondo le specifiche competenze.
2. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali, dagli addetti e funzionari tecnici, preposti a tale attività, nonché dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma del del Codice di Procedura Penale, coadiuvati, nei limiti delle facoltà a queste concesse dalle guardie particolari private, di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773. X
3. Gli Ufficiali e gli agenti, nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di Procedura penale, del T. U. delle leggi di Pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché delle altre leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia., compreso il sequestro, se del caso. I suddetti soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

ARTICOLO 4

Dei provvedimenti di polizia rurale

1. Oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti che può adottare in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze, ai sensi dell'art. 378 della legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F. e del vigente codice della strada. X
2. Le ordinanze devono contenere l'indicazione dei cognome e nome, del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con la citazione delle norme violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine all'uopo fissato, con la comminatoria delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

TITOLO II
PASCOLO - CACCIA - PESCA

ARTICOLO 5

Disciplina del Pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti ad osservare il regolamento di polizia veterinaria, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dal servizio veterinario della Az. S.L., dal Prefetto e dalla Regione.
2. Nel territorio comunale non sono individuate comunioni generali per il pascolo sui beni privati.

ARTICOLO 6

Modalità di esercizio

1. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possono arrecare danni sui fondi, finitimi, sulle strade nonché molestia ai passanti ed intralcio al traffico. I requisiti che debbono possedere dette persone sono stabiliti dal Codice della Strada.
2. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di calciare, cozzare, mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte mediante idonea recinzione, che renda impossibile al bestiame di uscirne.
3. Sono proibite grida o atti che possano adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
4. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto su fondi chiusi con recinti fissi ed idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
5. I proprietari e/o conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti dei bestiame dai quali possono derivare molestie e danni alle persone ed alle proprietà pubbliche e private. Devono altresì evitare che la mandria o il gregge occupi più della metà della sede stradale.
6. Sono interdetti il transito e la sosta delle mandrie di bestiame di qualsiasi specie nei centri abitati. I proprietari o conduttori di mandrie o greggi devono provvedere inoltre immediatamente alla pulizia delle strade ed altre aree di pubblico transito se lordate.
7. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza la preventiva autorizzazione dal Sindaco ed il pagamento di un corrispettivo commisurato al numero dei capi di bestiame ammessi a pascolare e alla durata del pascolo.
8. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il consenso del proprietario.

ARTICOLO 7

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, secondo e terzo comma, e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è soggetto a sanzione amministrativa, salvo che il fatto, per la sua gravità, costituisca reato, ed è tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 8

Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato, dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.

TITOLO III

DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

ARTICOLO 9

Utilizzazione dei beni silvo-pastorali

1. I beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 130 e seguenti del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

Terreni boscati e cespugliati

1. I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore, in particolare del regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati per prevenzione degli incendi boschivi; leggi e regolamenti regionali).

TITOLO IV DELLA PROPRIETÀ E DEI FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 11

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati nonché in tutti quei fondi dove siano in atto colture suscettibili di danno. Trovano applicazione le norme del Codice Civile.
2. Sono consentiti l'accesso ed il transito sui fondi altrui solo se autorizzati dal proprietario e comunque non devono essere arrecati danni alle proprietà ed alle colture.
3. Il diritto di passaggio sui fondi altrui con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se sono in atto colture o vi siano frutti pendenti, deve essere esercitato con tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire danni alle altrui proprietà.

ARTICOLO 12

Piantumazioni presso confini

1. Per le piantumazioni di alberi, viti e siepi al confine di ogni proprietà e per il taglio di rami e/o radici che invadono il fondo del vicino si applicano le disposizioni del Codice Civile o del Codice della Strada per l'aparte di rispettiva competenza.

ARTICOLO 13

Furti campestri e spigolature

1. Gli agenti di polizia quando sorprendano persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, dei quali non siano in grado di dimostrarne la provenienza, debbono effettuare tutte le indagini necessarie per risalire all'effettivo proprietario di detti materiali, adottando, nel contempo, ogni provvedimento di polizia giudiziaria.
2. Senza il consenso del conduttore o proprietario del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia già stata effettuata la raccolta dei prodotti.
3. Appartengono al proprietario di un fondo i frutti caduti naturalmente dai rami protesi dal fondo del vicino.

ARTICOLO 14

Prevenzione degli incendi

1. Tra il 1^a luglio e il 30 agosto è assolutamente vietato accendere fuochi nelle campagne.
2. E', comunque, sempre vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 m. dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.
3. Anche quando l'accensione avviene nel rispetto della predetta distanza e nel tempo consentito, devono essere adottate misure atte a prevenire danni alla proprietà altrui ed in particolare si deve assistere direttamente il fuoco con mezzi e persone idonei fino a quando il fuoco non sia completamente e sicuramente spento.
4. E' vietato ammassare materiali infiammabili, legna, paglia, fieno, ecc, a distanza minore di m. 50 dalle strade di uso pubblico.

TITOLO V INDUSTRIA DEL LATTE

ARTICOLO 15

Produzione e commercio del latte

1. Chiunque intenda esercitare la produzione ed il commercio del latte crudo destinato all'alimentazione deve munirsi dell'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata sentito il medico della struttura sanitaria pubblica e il responsabile del servizio veterinario della Az. S. L.

2. Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni delle leggi e regolamenti generali sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché delle norme in materia di commercio.

TITOLO VI ACQUE

ARTICOLO 16

Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante chiuse e/o petraie negli alvei dei fiumi, dei torrenti e degli scolatoi pubblici; mediante scavi e canali devianti e altre simili opere le quali, ancorché temporanee, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio delle inferiori. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine, come previsto dal Codice Civile.
2. Sono pure vietate derivazioni d'altro genere, ancorché abusive.
3. Sono vietate altresì piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei; sradicare e bruciare ceppi di alberi aderenti alle sponde; variare o guastare ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua; porre tronchi di alberi e qualsiasi altra cosa per ostruire il corso delle acque nel letto dei fiumi e dei torrenti ed eseguire opere per rendere malgevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
4. Per i canali artificiali lungo le strade si osservano le norme del codice della Strada.

ARTICOLO 17

Materiali nocivi e sostanze medicinali per la pesca

1. E' vietato inquinare sorgenti e corsi d'acqua sia pubblici che privati, con i materiale e/o sostanze medicinali e nocive per la pesca.
2. Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, sostanze putride e/o putrescenti e/o putrescibili derivanti dagli scarichi. è severamente vietato interrare materiale tossico e/o nocivo e relativi contenitori.
3. Sarà cura dell'utente provvedere allo smaltimento di detto materiale tramite il suo conferimento in contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
4. I trasgressori saranno perseguiti in base alle norme vigenti in materia di inquinamento.

ARTICOLO 18

Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. è vietato lavare in essi indumenti e introdurre oggetti di qualsiasi genere.
2. Attorno gli abbeveratoi è vietato il lavaggio di animali e veicoli.
3. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici. L'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

TITOLO VII STRADE - FOSSI - CANALI

ARTICOLO 19

Rinvio al Codice della Strada

1. Per quanto concerne:
 - a) opere e depositi sulle strade;
 - b) la conduzione delle acque nei fossi delle strade;
 - c) l'apertura di accessi e diramazioni;
 - d) il rilascio di autorizzazioni e concessioni;
 - e) la circolazione di tregge e slitte;
 - f) attraversamenti di strade con condutture d'acqua, elettrodotti, metanodotti, ecc.;
 - g) trasporto di materiali, terra, letame, ghiaia o altri detriti;si rinvia alla disciplina prevista dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 20

Atti vietati sulle strade

1. Oltre agli atti previsti dal Codice della Strada, a titolo puramente esemplificativo, sulle strade è vietato:

- a) condurre trattori cingolati che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) trainare a strascico legname, fascine o altro materiale o circolare con tregge o slitte, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) circolare con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli;
- Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 20

Manutenzione di strade vicinali e di uso pubblico consortili e interpoderali

1. Le strade vicinali devono essere mantenute dagli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

2. Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.L. lgt. 1 Settembre 1918 n. 1446, richiamata in vigore dall'art. 14 della legge 12/2/1952 n. 126, espressamente non abrogata dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 21

Manutenzione di ponticelli siti lateralmente alle strade e lungo i fossi

1. I ponticelli sui fossi fiancheggianti le strade o lungo i fossi, anche dove i questi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

ARTICOLO 22

Manutenzione alberi, siepi e fossi lungo le strade

1. Per la piantumazione di alberi e siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

2. Nel caso in cui non sia ben individuabile la proprietà pubblica da quella privata specie sulle ripe e/o scarpate limitrofe alle strade, l'Ufficio Tecnico Comunale accerterà gli esatti confini in relazione successivamente alle relative incombenze dei taglio delle siepi.

ARTICOLO 23

Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche e regimazione delle acque

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi fino al lembo della strada ma devono formare tra la strada e il loro fondo regolare capezzagna (o cavezzagna) per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le bestie, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi. L'aratura dei terreni in pendio, specie nei pressi delle strade, dovrà essere effettuata in maniera parallela alla strada e con la pala dell'aratro rivolta verso la strada in maniera da evitare ogni danno alla strada. Comunque anche quando il terreno non è in pendio il solco di aratura deve correre parallelo alla strada e deve essere lasciata una striscia di terreno non arato fra il coltivo e la strada. Detta striscia incolta costituirà nel tempo un solido bordo prativo per il contenimento della terra lavorata e per la protezione della strada. Detta norma potrà non applicarsi quando il terreno lavorato si trovi a livello inferiore dal piano stradale, salvo la distanza da mantenere per evitare lo scalzamento alla base della scarpata.

2. Nei terreni arati e nelle colture a campo libero è obbligatorio provvedere alla realizzazione di adeguati solchi obliqui il cui numero, in rapporto all'inclinazione, estensione e composizione degli appezzamenti, sia sufficiente ad evitare rovinose escavazioni negli stessi poderi e danni alle reti fluviali e stradali a valle.

3. Dovranno essere realizzati sufficienti canali e fossi per il corretto deflusso delle acque anche nelle stesse piantagioni, colture ed arature ed aventi, le seguenti misure esemplificative:

lunghezza: l'intera lunghezza del fondo

larghezza: m. 0,50

profondità: m. 0,50

5. Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade comunali, provinciali e vicinali.

6. Si applicano le sanzioni previste in materia dal Codice della Strada.

ARTICOLO 24

Manutenzione delle ripe

1. Gli obblighi a carico dei frontisti le strade di uso pubblico sono dettagliatamente indicati nel vigente Codice della Strada.
2. E', inoltre, vietato l'uso di pesticidi, erbicidi, defolianti o altri fitofarmaci al solo scopo di ripulire dalle erbe infestanti ripe e scarpate stradali, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione delle stesse ed a protezione della flora autoctona.

ARTICOLO 25

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi su strade

1. Qualora il transito su determinate strade vicinali possa costituire danno al buono stato delle strade, o pericolo alla circolazione, è facoltà del Sindaco vietarlo del tutto o limitarlo a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito a senso unico o di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
2. Nell'esercizio di tale facoltà, il Sindaco fa apporre a cura dell'Uff. tecnico Comunale i prescritti segnali. Si applicano le sanzioni del Codice della Strada.

TITOLO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ARTICOLO 26

Difesa contro le malattie delle piante.

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18/6/1931, n. 987 e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.
2. Salvo le disposizioni contenute nella legge 18/6/1931, n. 987, nel relativo regolamento approvato con R.D. 12/10/1933, n. 1700 e nel R.D. 11/6/1936, n. 1530, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori o a qualunque titolo di fondi e boschi, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco, all'Ispettorato provinciale delle foreste e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta prescritti o suggeriti allo scopo.
3. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove piante o parti di piante esposte alla infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ARTICOLO 27

Uso di esche avvelenate

1. Di regola è proibito l'uso di esche avvelenate. Per l'eliminazione di ratti si possono utilizzare i prodotti consentiti.
2. Chiunque per fini di protezione agricola voglia collocare sostanze venefiche che possono recare danno a persone o animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco, il quale potrà rilasciare l'autorizzazione sentita l'Az.S.L.. Comunque devono essere collocati lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recante ben visibile la scritta "campo avvelenato" o simile.

ARTICOLO 28

Misure contro la propagazione delle malattie delle piante

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui dei granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

ARTICOLO 29

6. Si applicano le sanzioni previste in materia dal Codice della Strada.

ARTICOLO 24

Manutenzione delle ripe

1. Gli obblighi a carico dei frontisti le strade di uso pubblico sono dettagliatamente indicati nel vigente Codice della Strada.
2. E', inoltre, vietato l'uso di pesticidi, erbicidi, defolianti o altri fitofarmaci al solo scopo di ripulire dalle erbe infestanti ripe e scarpate stradali, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione delle stesse ed a protezione della flora autoctona.

ARTICOLO 25

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi su strade

1. Qualora il transito su determinate strade vicinali possa costituire danno al buono stato delle strade, o pericolo alla circolazione, è facoltà del Sindaco vietarlo del tutto o limitarlo a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito a senso unico o di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
2. Nell'esercizio di tale facoltà, il Sindaco fa apporre a cura dell'Uff. tecnico Comunale i prescritti segnali. Si applicano le sanzioni del Codice della Strada.

TITOLO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ARTICOLO 26

Difesa contro le malattie delle piante.

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18/6/1931, n. 987 e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.
2. Salvo le disposizioni contenute nella legge 18/6/1931, n. 987, nel relativo regolamento approvato con R.D. 12/10/1933, n. 1700 e nel R.D. 11/6/1936, n. 1530, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori o a qualunque titolo di fondi e boschi, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco, all'Ispettorato provinciale delle foreste e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta prescritti o suggeriti allo scopo.
3. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove piante o parti di piante esposte alla infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ARTICOLO 27

Uso di esche avvelenate

1. Di regola è proibito l'uso di esche avvelenate. Per l'eliminazione di ratti si possono utilizzare i prodotti consentiti.
2. Chiunque per fini di protezione agricola voglia collocare sostanze venefiche che possono recare danno a persone o animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco, il quale potrà rilasciare l'autorizzazione sentita l'Az.S.L.. Comunque devono essere collocati lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recante ben visibile la scritta "campo avvelenato" o simile.

ARTICOLO 28

Misure contro la propagazione delle malattie delle piante

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui dei granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

ARTICOLO 29

Norme relative alla protezione delle piante

1. In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti prescrizioni e norme:
 - a) per i boschi soggetti al vincolo forestale vigono le norme contenute nel R.D. 30/12/1923, n. 3267 e successive modificazioni;
 - b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato trasformarli in colture agrarie senza l'autorizzazione di cui all'art. 182 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, come modificato dall'art. 3 della legge 23/1/1926 n. 23;
 - c) tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine;
 - d) danneggiare piante di alto fusto e di medio fusto, siano esse di privato o di pubblica proprietà, scortecciandole o defogliandole e, quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, svettandole o effettuando in esse tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
 - e) lasciarli danneggiare da animali in qualsiasi modo;
 - f) effettuare potature che possano alterare il ciclo vegetativo e l'assetto morfologico;
 - g) collocare pali, cavi, fili elettrici o altro sugli alberi di alto fusto o nelle loro immediate vicinanze.Sono applicabili tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia

ARTICOLO 30

Raccolta di piante medicinali aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo di cui alla legge 6/1/1931, n. 99, comprese nell'elenco approvato a norma dei R. D. 26/5/1932, n. 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla quantità ed alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

ARTICOLO 31

Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli

1. È vietato distruggere nidiate di uccelli la presenza dei quali costituisce naturale controllo sulla diffusione degli insetti nocivi.
2. È vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ARTICOLO 32

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori a qualunque titolo di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco qualunque caso di malattia degli animali che sia infettiva e diffusiva o che si sospetti tale compresa fra quelle malattie elencate nel regolamento di Polizia Veterinaria.
2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie che siano infettive e diffusive o sospette tali indicate nell'art. 1 del regolamento citato al precedente comma, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali malati, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale;
 - d) evitare la comunanza con animali sani a mezzo di abbeveratoi e di corsi d'acqua. proprietari e i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.
3. Le carcasse degli animali morti per malattie accertate infettive o diffusive o sospettate tali devono essere trattate secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni e comunque mediante loro incenerimento o interrimento di fosse idonee e rispondenti alle caratteristiche previste da norme vigenti.

ARTICOLO 33

Manutenzione delle stalle e dei bestiame

1. Le stalle devono essere intonacate, sufficientemente aerate e in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito ed i capi malati devono essere tenuti isolati.
3. È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

ARTICOLO 34

Custodia di animali transitanti sulle vie

1. Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, caprino, ovino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

TITOLO IX CASE COLONICHE

ARTICOLO 35

Costruzione di case coloniche

1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel T.U. delle leggi sanitarie, la disciplina della materia è contenuta nelle disposizioni urbanistico - edilizio vigenti.
2. Le case coloniche e loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
3. E' comunque vietato adibire ad abitazione o dormitorio per lavoratori stabili o stagionali ovvero periodici grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto o in parte dalla roccia, capanne costruite in tutto in parte con paglia, fieno, canna, frasche o simili, oppure anche tende o altre costruzioni di fortuna.
4. E' fatta eccezione solo per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi né periodici che si devono eseguire in località distanti più di 5 Km dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303.
5. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori quando siano destinati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di volta in volta assegnate.

ARTICOLO 36

Deposito di sostanze infiammabili ed esplodenti

1. Chiunque intenda costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze infiammabili ed esplodenti da impiegarsi nei lavori agricoli deve sottostare alle le disposizioni dei T. U. delle Leggi di P.S. e successive modificazioni.
2. Nessuno può tenere in deposito o in lavorazione materiali soggetti a pericolo d'incendio o scoppio senza munirsi del certificato di prevenzione antincendi rilasciato dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco.
3. L'interessato deve provvedere al rinnovo periodico del certificato alla sua scadenza.
4. E' proibito costruire fienili o pagliai addossati ad abitazioni, a meno che non vengano da essi divisi con muri tagliafuoco sopraelevati di almeno mezzo metro dal tetto e tali da impedire il passaggio delle fiamme dalle case di abitazione attraverso le linde.
5. In caso di incendio le relative operazioni di spegnimento sono dirette dal più elevato in grado dei Vigili del Fuoco; in mancanza, dal più elevato in grado dei carabinieri presenti; in mancanza anche di questi, dal Sindaco o da persona da lui designata.
6. In caso di incendio nei boschi o nelle campagne le operazioni di spegnimento vengono dirette dal Corpo dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato; in mancanza, dalle persone indicate nel comma precedente, a norma degli artt. 23 e 24 della legge 27/12/1941 n. 1570.

ARTICOLO 37

Deflusso delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali dell'stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne ecc.

ARTICOLO 38

Stalle

1. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.
2. I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purchè il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità. Deve essere rigorosamente eliminato ogni spandimento delle urine e dei liquidi di stalla.
3. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti, devono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di pozzetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati nelle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.

4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere copertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

ARTICOLO 39

Concimaie

1. Le concimaie costruite in cortili chiusi devono essere munite di apposito coperchio allo scopo di impedire esalazioni e di combattere le mosche.
2. Le concimaie costruite all'aperto devono essere riparate con alberi frondosi piantumati in modo che rechino ombra ai cumuli di letame e non siano di ostacolo a mezzi meccanici da usare per il prelievo dei letame. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Tali depositi, una volta finiti, devono essere coperti con uno strato di terra dello spessore di almeno 20 cm.. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati evitando con cura spargimenti e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni e l'inconveniente della brutta vista.
3. Il trasporto dei letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore intensità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo di evitare spandimento del materiale.
4. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 le concimaie devono essere ubicate ad una distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e dai dintorni.

ARTICOLO 40

Cani a guardia degli edifici rurali

1. I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi senza museruola se sono per indole o per cattiva educazione aggressivi ed hanno, perciò, la tendenza ad avventarsi contro le persone e gli animali, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati.

TITOLO X

SANZIONI

ARTICOLO 41

Accertamento delle violazioni e procedura sanzionatoria

1. Le violazioni alle norme, quando non sono previste come reato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti dello stato, sono accertate dai soggetti indicati nell'art. 3 e, più precisamente, dagli agenti di polizia municipale.
2. Per l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime violazioni, per le notificazioni, per la determinazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni degli artt. 106 e seguenti del T. U. della Legge comunale e provinciale 3/3/1934, n. 383, come modificato dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 42

Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi della legge comunale e provinciale 3/3/34, n. 383, per ciascuna violazione alle disposizioni del presente regolamento non costituenti reato viene stabilita a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa a carico del trasgressore una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000.
2. Con provvedimento del Sindaco si darà corso alla graduazione dell'entità della sanzione a seconda della violazione.] →

ARTICOLO 43

Applicazione delle sanzioni

1. Le violazioni non costituenti reato, sempre che da esse non sia derivato danno a terzi ed al Comune, possono essere conciliate immediatamente con il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa fissata in L. 100.000 a mani del funzionario o agente che ha accertato personalmente l'infrazione.
2. Di tale pagamento l'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta al trasgressore, servendosi di apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco. → ?

3. Nel caso in cui sia stata contestata la violazione ma non abbia avuto luogo la conciliazione immediata a mani dell'agente accertatore e nel caso in cui il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all'autore, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore responsabile con l'invito a pagare la somma prevista entro 60 gg. dalla notifica salvo che l'interessato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione non invii scritti difensivi in bollo e/o chieda con domanda in bollo di essere sentito dal Sindaco, il quale stabilirà, valutato il caso, la somma da irrogare entro i limiti fissati, salvo archiviare con motivazione il caso con le modalità.

ARTICOLO 44

Risarcimento danni

1. Qualora la violazione abbia arrecato danno a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di oblazione qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

2. Nel caso in cui la violazione abbia arrecato danno al Comune, il Sindaco può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione alla condizione che il trasgressore elimini, entro un termine da stabilirsi, le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che l'ha determinata.

ARTICOLO 45

Procedimento ingiuntivo

1. Qualora il trasgressore non si sia presentato davanti al Sindaco nel termine assegnatogli, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di obiezione o questa sia stata respinta, il Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

2. Nell'ingiunzione è fissato il termine per il pagamento che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notificazione cui fa seguito il provvedimento coattivo.

3. La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

TITOLO XI

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

ARTICOLO 46

Entrata in vigore del regolamento ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

2. Sono abrogati il precedente regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento o con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente regolamento di POLIZIA RURALE è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale N.
in data

La pubblicazione è avvenuta in data per 15 giorni consecutivi.
Esaminato dal Comitato Regionale di controllo Sez. di Ancona senza rilievi con prot. n. in data

Esecutivo dal